

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Prot. **0006984/P Cl.: COM.4.8**

All'Associazione Intercomunale

riferimento: e.mail dd. 24 e 31 gennaio 2013

allegato

Trieste, **7 febbraio 2013**

Oggetto: **legge 241/90, art. 19: SCIA – Problematiche applicative ed interpretative (asseverazioni, polizia amministrativa, legge di settore del commercio 29/2005).**

Con la corrispondenza in oggetto citata, sono state evidenziate dall'Associazione in indirizzo specifiche problematiche in riferimento all'istituto della SCIA, particolarmente sotto il precipuo aspetto delle asseverazioni; in proposito, si intende rappresentare quanto segue.

Ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell'articolo 19 della legge 241/1990, la SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, qualità personali e fatti, di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, *nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati*, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge (o dagli atti amministrativi a contenuto generale); tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

Sul punto, nelle more dell'emanazione dei regolamenti governativi di individuazione delle <<attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere>> (decreto legge 5/2012, articolo 12, comma 4), deve farsi riferimento <<alle singole normative di settore, che disciplinano, nel dettaglio, individuandola, la specifica documentazione che deve essere di volta in volta allegata alla SCIA>> (risoluzione MiSE n. 14893 dd. 28 gennaio 2011).

In altre parole, è la normativa di settore che contiene la prescrizione di **attestazione** ovvero di **asseverazione** a corredo della SCIA (<<ove espressamente previsto dalla normativa vigente>>) ed a livello esemplificativo (trattasi di normative non rientranti nella competenza istituzionale della scrivente) può menzionarsi:

1) la disciplina edilizia, di cui: **1a)** alla legge regionale 19/2009 (l'articolo 26, comma 1 lettera a)], prevede che la SCIA edilizia sia accompagnata <<da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle leggi di settore aventi incidenza sulla specifico intervento, con particolare riferimento, laddove applicabili, alle

norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico – sanitarie¹, sicurezza stradale, barriere architettoniche, salvo i casi di deroga previsti dalla legge>>);

1b) al DPR Reg 18/2012 (cfr. in particolare l'articolo 4 di tale regolamento, il cui comma 1, alle lettere c) e d), richiama le dichiarazioni di conformità, ai sensi del DM 37/2008 [recante disposizioni, in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici], nonché le asseverazioni e le attestazioni relative alla certificazione energetica, ai sensi del decreto legislativo 192/2005 e della legge regionale 23/2005 [riguardante il rendimento energetico nell'edilizia]²;

2) la disciplina sulla *prevenzione incendi* (cfr. da ultimo il DM 7 agosto 2012);

3) la disciplina sull'*inquinamento/impatto acustico* (DPR 227/2011 e DGR 2870/2009); in proposito si segnala che l'articolo 83, comma 4, lettera b), della legge regionale 29/2005, come novellato dall'articolo 67 della legge regionale di manutenzione 26/2012, recita: <<l'autorizzazione è revocata nei casi in cui (...) vengano meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio, o quelle concernenti la loro **conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. Al fine di consentire all'esercente di provvedere al ripristino dei requisiti mancanti, la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata superiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità**>>; ciò significa che il provvedimento di revoca non può costituire lo strumento di sanzione per qualsivoglia violazione della normativa sull'impatto acustico, ma va concretizzato, in particolare, in relazione alle fattispecie di violazione di quanto asserito nelle dichiarazioni e/o asseverazioni contenute nella SCIA, previa sospensione dell'attività ai fini del <<ripristino dei requisiti mancanti>>.

In ogni caso, **si ribadisce che le asseverazioni costituiscono "dichiarazioni di veridicità" aventi specifici contenuti (essenzialmente di natura tecnica) e che per tale motivo devono provenire da soggetti qualificati nella materia** (cfr. nota della scrivente prot. 20666/P-/ COM.4.8 dd. 17 novembre 2010, come rettificata dalla nota successiva prot. 23008/P-/ COM 4.8 dd. 3 dicembre 2010)³; l'esempio tipico di "non asseverazione" è rappresentato dal DURC: tale documento non potrebbe mai essere sostituito dall'asseverazione di una dichiarazione sostitutiva, essendo il frutto di un'attività complessa in esito alla quale gli uffici preposti accertano la sussistenza (o meno) della regolarità contributiva (cfr. articolo 44 bis del DPR 445/2000); analoga considerazione va sviluppata in relazione alla disponibilità, prescritta dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 286/1998 (TU sull'immigrazione) <<di un alloggio conforme ai requisiti igienico – sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali>>, accertamento, pertanto, non sostituibile da alcuna autocertificazione asseverabile.

¹ Cfr. lo specifico articolo 216 del TU delle leggi sanitarie (RD 126571934) attinente le esalazioni.

² Ai sensi del TU della normativa ambientale (decreto legislativo 152/2006) vengono, in particolare, prescritte la specifica autorizzazione o dichiarazione relativamente allo scarico di acque reflue (art. 124), ovvero in relazione alle emissioni in atmosfera (art. 269).

³ La nota è consultabile sul sito (Macroarea: *Norme procedurali*; file: *SCIA e normativa regionale del commercio [17.11.10]*): <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impres/commercio-servizi/FOGLIA14/>.

Un tanto, poiché l'istituto della SCIA (al pari già della DIA) è utilizzabile esclusivamente nelle ipotesi di *attività vincolate, oppure che presentano un certo grado di discrezionalità, per quanto inderogabilmente ridottissimo*, fermo restando, cioè, che non si tratti di <<discrezionalità amministrativa pura (ovvero) di discrezionalità tecnica (diversa dal mero accertamento tecnico), implicanti un certo grado di opinabilità>> (TAR Emilia Romagna, BO, sez. I, sentenza n. 1557/2005, che richiama TAR Lazio, sez. I ter, sentenza 8587/2003); in proposito, la Direzione scrivente ha sostenuto in maniera costante⁴ l'utilizzo della SCIA anche nell'ambito della polizia amministrativa (tra l'altro, non ricompresa fra le esclusioni di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 19 della legge 241/1990), orientamento, da ultimo, confermato sia dal MinInterno (risoluzioni n. 557/PAS/U/021905/12000.A(4)2(2) dd. 17 dicembre 2012 e n. 557/PAS/U/001574/12000.A(4)2(2) dd. 29 gennaio 2013) sia dal MiSE (risoluzioni n. 219866 dd. 24 ottobre 2012, n. 250131 dd. 6 dicembre 2012 e n. 264054 dd. 31 dicembre 2012⁵).

Ancora alcune precisazioni sulla disciplina di settore del commercio, di cui alla legge regionale 29/2005 ed al relativo regolamento d'esecuzione, di cui al DPR 069/2007; ai sensi del comma 4 dell'articolo 42 della legge citata, come novellato dalla legge regionale comunitaria 15/2012, <<L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è sostituita dalla segnalazione certificata d'inizio attività al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende attivare l'attività medesima, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago>>; i successivi commi 8 (anch'esso novellato dalla comunitaria regionale) e 12 rispettivamente dispongono:

(8) <<l'operatore, già intestatario del titolo di cui al comma 4, non può presentare ulteriori segnalazioni certificate d'inizio attività ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante>>;

(12) <<Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente>>.

Dal combinato disposto dei commi evidenziati, ne deriva che un medesimo soggetto, una volta presentata la SCIA ai sensi del comma 4 dell'articolo 42 in esame, se intende disporre di ulteriori aziende per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, deve avvalersi dell'istituto del subingresso.

⁴ Cfr., in particolare, la nota prot. 0030444/P-/ Cl. COM.4.8 dd. 4 luglio 2012 e la circ. prot. 0013615/P-Cl.: COM.4.8 dd. 4 aprile 2012, consultabili sul sito di cui alla nota 3 (la prima, Macroarea: *Attività specifiche*; file: *Allietamento e intrattenimento DL 5 2012 [04.05.12]*; la seconda, Macroarea: *Circolari*; file: *Commercio di cose usate [04.04.12]*).

Si fa presente, inoltre, che sul Portale dello Sportello Unico (c/o Direzione Centrale Attività Produttive) è in fase di pubblicazione la modulistica riferita a tutti i procedimenti di competenza SUAP comunale.

⁵ Nella richiamata risoluzione 264054, il MiSE esplicitamente afferma che le attività ex articolo 126 TULPS possono essere sottoposte all'istituto della SCIA, poiché bisogna <<tener presente che la materia della polizia amministrativa non è da confondere con la materia della pubblica sicurezza in quanto il legislatore nazionale ha già da tempo distinto quest'ultima dalla prima, istituita e volutamente attribuita alle Regioni ed ai Comuni in virtù del principio di sussidiarietà>>.

Per quanto concerne il citato DPRReg 069/2007, il comma 4 dell'articolo 5 sancisce che <<Sono sempre autorizzati, anche nelle more dell'approvazione del Piano comunale di settore del commercio, le nuove aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti e le concentrazioni che avvengono all'interno (dei centri e dei complessi commerciali), qualora non comportino ampliamento della superficie complessiva di vendita, relativamente a ciascun settore merceologico, e fermo restando>> che nei centri commerciali al dettaglio la somma della superficie di vendita al dettaglio degli esercizi di vicinato e di media struttura non è inferiore al 25 per cento della superficie totale di vendita.

Si tratta della fattispecie della "redistribuzione interna" della superficie complessiva di vendita di una grande struttura organizzata come centro o complesso commerciale: fermo restando che la somma delle superfici relative alle autorizzazioni "figlie", per singolo settore, deve corrispondere al totale della superficie dell'autorizzazione "madre", sempre per singolo settore, **e che ogni modifica della "madre" è soggetta ad autorizzazione**, la movimentazione interna attinente ogni tipologia d'esercizio è soggetta a SCIA.

Cordiali saluti.

Documento informatico sottoscritto digitalmente da
IL VICEDIRETTORE CENTRALE
– dott. Terzo Unterweger Viani –
ai sensi degli artt. 20 e 21 del DLgs 85/2005

Responsabile dell'istruttoria: *Bracale Riccardo (disciplina del commercio)*
tel. 040 3775221
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it